

DATA

- 4 GIU. 2018

Carteggio riservato e coperto da segreto professionale e
aziendale (art. 622 e 623 c.p. e DLGS 196/03 e suce.int.modd.)

Protocollo in Arrivo



AN-2018-008853



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

CONVENZIONE disciplinante "l'affidamento del Servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale presso strutture ubicate nella provincia di Fermo

CIG: 7511465103

L'anno 2018, addì 1 del mese di giugno, negli uffici della Prefettura di Fermo, sita in Corso Cavour n. 104

Tra

La **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo**, rappresentata dal Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Pina Maria Biele

e

la **Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus Società Cooperativa per azioni** con sede legale ad Ancona in Via Saffi nr. 4 (C.F./P.I. 00459560421), nella persona del suo Procuratore Mirco Caiazza, giusta procura speciale Notaio Vittorio Bortoluzzi Repertorio n. 195897 Raccolta n. 26994 del 9.12.2015

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO l'avviso pubblico di gara n. 6886140 e la connessa documentazione tecnica per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale presso strutture ubicate nella provincia di Fermo;

VISTO il Patto di integrità allegato K del predetto avviso pubblico di gara;

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva n. 16225 del 21 maggio 2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dalla presente convenzione e dal Patto di integrità ad essa allegata che ne fa parte integrante;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 2440/1923 e n. 827/1927 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 nei limiti di cui alla lettera u) dell'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2

Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura UTG di Fermo (di seguito Prefettura) e la Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus Società Cooperativa per azioni (di seguito Gestore)

Mirco Caiazza
COOSS MARCHE
ONLUS SOC. COOP. P. A.
Procuratore
(Mirco Caiazza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 3

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione delle strutture di accoglienza di seguito indicate:

1. Fermo, Via Giammarco n. 9	posti n. 5;
2. Fermo, Via U. Giordano n. 6	posti n. 6;
3. Fermo, Via Speranza n. 37	posti n. 4;
4. Fermo, Via Speranza n. 37	posti n. 4;
5. Fermo, Via Girardi n. 111	posti n. 4;
6. Fermo, Via Pompeiana n. 292	posti n. 6;
7. Montegiorgio, Via Einstein n. 10	posti n. 4;

per l'erogazione dei seguenti servizi in favore di 33 cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, così come indicati nel capitolato tecnico allegato A dell'avviso pubblico di gara in premessa richiamato e, di seguito, meglio specificati:

FORNITURA DI SERVIZI

1. In tutte le strutture di cui all'articolo 1 sono assicurati i servizi specificati di seguito.
2. I servizi di cui ai successivi punti A, B, C e D, ove non diversamente indicato, sono assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08:00 alle ore 20:00, e in quello notturno, che va dalle ore 20:00 alle ore 08:00. Il personale deve essere munito di tesserino con indicazione del ruolo in modo da essere immediatamente riconoscibile. Per ogni turno di lavoro, è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi secondo criteri di congrua proporzionalità rispetto al numero di ospiti presenti per consentire l'effettiva fruibilità dei servizi stessi, ferma restando la dotazione minima di personale richiesta dal bando di gara. In relazione alla percentuale di presenze femminili tra gli ospiti, è garantita una adeguata presenza di personale femminile, in modo da assicurare l'equilibrio di genere e da tenere conto delle esigenze di carattere culturale e religioso delle donne presenti. L'ente gestore garantisce l'impiego di un numero di operatori congruo come da allegato E (Tabella dotazione minima di personale elaborata ai sensi del D.M. Interno del 7.03.2017), i cui profili professionali sono adeguati ai relativi compiti. Sono comunque richiesti specifici profili professionali per gli operatori addetti ai servizi di assistenza sanitaria, di sostegno socio-psicologico, di mediazione linguistico-culturale, di informazione legale e di insegnamento della lingua italiana, con iscrizione ad apposito albo, laddove previsto per le specifiche categorie professionali. A tal fine, può farsi riferimento alla disciplina di cui all'articolo 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale. Inoltre il mediatore linguistico-culturale dovrà avere conoscenza della lingua inglese, francese e delle principali lingue dei Paesi di provenienza.
3. L'ente gestore, nello svolgimento dei servizi di cui ai successivi punti A, B, C, D ed E, si impegna a comunicare il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro secondo il sistema messo a disposizione dall'Amministrazione, nonché le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia ai sensi del punto 7 durante la permanenza nel centro;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito registro delle presenze cartaceo, da utilizzare rispettivamente per l'accesso ai servizi e per l'annotazione, a cura del personale del centro, delle entrate e delle uscite giornaliere con la sottoscrizione del migrante. Nel caso di strutture temporanee costituite da piccoli appartamenti, il presidio dei punti di accesso finalizzato al controllo giornaliero delle entrate e delle uscite previsto nelle specifiche tecniche relative ai centri di prima accoglienza, può essere svolto tramite controllo del rispetto degli orari di rientro serale, effettuato dall'operatore notturno. L'operatore notturno comunica tempestivamente all'ente gestore eventuali allontanamenti o violazioni degli orari; assicura, inoltre, la reperibilità telefonica notturna.
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera delle presenze, mediante produzione di un report giornaliero contenente gli stessi dati



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

di cui al precedente punto 1, da inviare alla Prefettura-UTG a mezzo e-mail agli indirizzi che verranno indicati dalla Prefettura e che la Prefettura controllerà con la locale Questura; nel report giornaliero dovrà altresì essere specificato: a) se è cambiata la posizione giuridica delle persone in elenco in merito all'accoglimento o al diniego dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato; b) il numero complessivo dei posti occupati e dei posti disponibili, aggiornato al verificarsi di ogni modifica nelle presenze; c) eventuali ulteriori informazioni richieste dalla Prefettura;

5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo le prescrizioni normative in materia;
6. il servizio di consultazione degli stranieri per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento della vita nel centro;
7. la custodia dei risparmi personali dello straniero ove richiesto dall'interessato e dei beni che non possono essere introdotti nel centro ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni impartite dalla Prefettura;
8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
9. **report, su richiesta della Prefettura e comunque ogni due mesi, dei beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità. Il report dovrà contenere quanto segue:**
 - il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l'indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;
 - una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari e le lezioni di lingua italiana con il numero di partecipanti, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività;
 - il numero delle presenze effettive degli operatori del centro in relazione ad ogni tipologia di servizio;
 - l'analisi dei costi del personale, anche in comparazione con i precedenti report;
 - la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.
10. comunicazione tempestiva alla Prefettura-Area IV-Diritti Civili, Immigrazione ed Asilo ed alla locale Questura di eventuali casi di allontanamento volontario dalla struttura o criticità che si riscontreranno al suo interno garantendo comunque l'eventuale ripresa del servizio di accoglienza, fino alla notifica all'interessato del provvedimento prefettizio di revoca dell'accoglienza;
11. segnalazione immediata di comportamenti da parte dei migranti non rispettosi del regolamento, inadeguati e contrari ad un corretto percorso di inserimento socio-culturale e di integrazione e delle normali regole di convivenza civile;
12. controllo e verifica della piena adeguatezza degli immobili in uso nel rispetto della normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio ed antinfortunistica;
13. controllo e verifica della piena efficienza degli impianti della struttura (elettrico, idrico, antincendio, gas e climatizzazione) secondo le previsioni di legge;
14. tenuta del registro delle erogazioni dei beni e del pocket money firmato da ciascun ospite e tenuta delle connesse scritture contabili.

B) SERVIZI DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

Il servizio comprende:

1. **la mediazione linguistico-culturale.** Il servizio è organizzato in modo da:
 - garantire la copertura delle lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, al fine di consentire la costante possibilità di comunicazione con gli stessi;
 - essere strumentale agli altri servizi prestati nel centro, assicurando l'affiancamento del mediatore linguistico-culturale agli altri operatori nelle attività prestate sulla base del contratto, dal momento dell'ingresso e per tutta la durata della permanenza nel centro.

Il servizio è organizzato in modo da tenere conto delle presenze di genere e assicura l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile;

2. **il servizio di informazione.** Il servizio assicura, attraverso personale qualificato, l'informazione allo straniero sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, nonché sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sull'organizzazione dei servizi erogati. Sono comprese le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo, sulle modalità di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sui diritti e doveri connessi al procedimento di riconoscimento della pro-

COOSS MARCHE
ONLUS SOC. COOP. P. A.
Dirig. Curatore
(Mirco Gazzza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

tezione internazionale e sul procedimento di ricollocazione. Il servizio comprende inoltre informazioni specifiche sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione, sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età, nonché sul ruolo delle organizzazioni o enti di tutela presenti nel centro. A supporto del servizio di informazione è assicurata la diffusione di opuscoli, secondo le indicazioni della Prefettura, e la consegna del regolamento del centro, tradotti ove possibile nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese e arabo.

3. **il servizio di assistenza sociale e psicologica.** Il servizio assicura dal momento dell'ingresso e durante la permanenza nel centro, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dall'Amministrazione. Il servizio comprende, altresì, lo svolgimento di colloqui con gli stranieri, individuali e di gruppo, da tenere in uno spazio fisico adeguato. Gli stranieri che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del servizio al medico responsabile sanitario che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Per l'individuazione ed il trattamento delle persone vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza, gli operatori del centro seguono altresì le indicazioni contenute nelle Linee Guida previste dall'art.27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in raccordo, ove necessario, con i servizi pubblici attivati nel territorio;
4. **il servizio di supporto all'integrazione.** Il servizio assicura:
 - l'orientamento al territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;
 - corsi di lingua italiana, da registrare con apposito foglio/registro giornaliero per un numero minimo di sei ore settimanali suddivise in più giorni della settimana, attraverso personale con formazione specifica e in spazi dedicati;
 - l'organizzazione del tempo libero, attraverso attività di tipo ricreativo, sportivo e culturale e la partecipazione alle attività di pubblica utilità e di volontariato promosse dalla Prefettura di Fermo insieme agli Enti Locali mediante la stipula di appositi protocolli;
 - le spese necessarie allo svolgimento delle pratiche amministrative (quali marche da bollo, costi per il rilascio dei permessi di soggiorno).
5. **il servizio di assistenza ai minori.** Il servizio è assicurato in rapporto alle esigenze dell'età dei minori presenti nel centro ed è svolto da personale con formazione adeguata. Comprende l'inserimento scolastico e nelle relative attività didattiche, l'organizzazione del tempo libero, attraverso lo svolgimento ordinario di attività ricreative, anche con il supporto di materiale di gioco ed educativo, nonché la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela dei minori all'interno del centro;
6. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti giornalieri.**
Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) ed in applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) con l'impiego di personale idoneo, secondo le specifiche di cui al successivo punto - **Prescrizioni specifiche per la fornitura di pasti;**
7. **cura e igiene di capelli e barba in modo da assicurare condizioni di igiene;**
8. **servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio, l'asciugatura e la piegatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuarsi a cura degli stranieri. Qualora le circostanze lo consentano, il servizio di lavanderia degli indumenti personali (non anche quello degli effetti lettercci) potrà essere effettuato direttamente dagli stranieri attraverso idonee apparecchi di lavaggio e, del caso, asciugatura, nonché prodotti per la pulizia messi a disposizione dal gestore.
9. **servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri per il raggiungimento della Questura, degli uffici della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro. Il servizio assicura anche il trasferimento degli stranieri nel centro abitato più vicino o presso il servizio di trasporto pubblico più vicino;
10. **servizi di comunicazione con l'esterno.** Il servizio comprende la predisposizione di aree dedicate alla connessione WI - FI, da assicurare con modalità e orari prestabiliti.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Il servizio comprende:

1. una visita medica d'ingresso e il primo soccorso sanitario. La visita è finalizzata anche all'accertamento di patologie

[Handwritten signature]

COOPS MARCHE
ONLUS SOC. COOP. P. A.
Un procuratore
(MILANO Calazza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità;

2. la tenuta di una scheda sanitaria per ciascun ospite. La scheda sanitaria è aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita. Nel caso in cui l'uscita è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito, ove possibile, all'interno della struttura, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio è organizzato con la presenza di personale medico e paramedico che garantisca l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dalla presente convenzione fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate ai fini dell'annotazione delle prestazioni nella scheda individuale di cui all'articolo 3, lett. A), punto 1, e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 3 della lett. A), punto 4.
3. la fornitura e la somministrazione dei farmaci di automedicazione e somministrazione dei farmaci in base a prescrizione medica;
4. l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

Il servizio di assistenza sanitaria è assicurato h/24. Nei centri in cui non è richiesta la presenza del personale medico per tutto l'arco della giornata, secondo la tabella recante la dotazione minima del personale (allegato E al bando) è comunque garantita la reperibilità del medico responsabile del centro h/24. **In particolare, nel caso in cui non è possibile allestire un presidio medico sanitario all'interno della struttura, è assicurata la costante disponibilità di personale medico e paramedico per lo svolgimento del servizio ed il raccordo con le prestazioni e le forniture assicurate dal servizio sanitario nazionale.**

D) SERVIZIO DI FORNITURA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI BENI

1. Il servizio comprende la fornitura dei seguenti beni:
 - effetti lettercci, vestiario e prodotti per l'igiene personale, secondo le specifiche tecniche di cui al successivo punto - **Prescrizioni specifiche per il servizio di fornitura di beni -**;
 - materiale scolastico, didattico e ludico;
 - al momento dell'ingresso nel centro, la consegna allo straniero, per una sola volta, di una scheda/ricarica telefonica di 15 euro, se non già consegnata da altra struttura di prima accoglienza;
 - la distribuzione di un pocket money pari a euro 2,50 al giorno fino ad un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare. Al momento dell'uscita dal centro il pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro.
2. Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.
3. **I beni sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore.**

E) SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

1. Si intendono incluse tutte le attività atte ad assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste, quali:
 - a. la pulizia dei locali diurni e notturni, degli uffici e delle aree comuni;
 - b. la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - c. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - d. la raccolta e lo smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - e. la cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nel successivo punto - Prescrizioni specifiche per il servizio di pulizia ed igiene ambientale.

COOSS MARCHE
ONLUS SOC. COOP. P. A.
Un procuratore
(Mirco Carizza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA FORNITURA DEI PASTI

1. La fornitura tiene conto delle tradizioni culturali e religiose degli stranieri e delle esigenze alimentari connesse allo stato di salute, nonché
 - a. delle principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;
 - b. delle esigenze di diete iposodiche, ipo-proteiche, ipo-glicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
 - c. della presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento o in tenera età.
2. Nella definizione dei menu occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. La Prefettura potrà richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti o a seguito di forme di consultazione.
3. La fornitura deve essere svolta per sette giorni alla settimana comprendente i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze.
4. La prima colazione è composta da :
 - 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
 - fette biscottate (4 fette biscottate) + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 g.
5. Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) è composto da:
 - un primo piatto (pasta, riso, cous cous g. 100/150 a seconda del condimento o g. 80 pasta e 100 g. di legumi, semola o riso. Ammessa anche la pizza);
 - un secondo piatto (carne rossa 150 g. carne bianca 200 g o 250 g se con osso, pesce 200 g, due uova, 100 g di formaggio);
 - contorno di verdura 300 g;
 - frutta di stagione o yogurt
 - 2 panini (g. 60 cad.);
 - 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

Al di fuori degli orari dei pasti principali l'Ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici.
6. In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio. Nel caso di audizione alla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, dovranno essere ugualmente garantiti i pasti durante la permanenza dei richiedenti la protezione presso la predetta Commissione.
7. L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
8. **I pasti sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore** nei locali adibiti ad uso mensa, ove presenti, ad orari pre-stabiliti, eventualmente articolando il servizio secondo turni. In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è vietato il consumo dei pasti negli alloggi. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria, ove presente.
9. Nei centri in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, il servizio può essere assicurato attraverso la distribuzione di derrate alimentari, fornite in via esclusiva dall'ente gestore che assicura la varietà dei prodotti alimentari, la qualità e la necessaria quantità degli stessi.
10. I generi alimentari devono essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.
11. Il trasporto dei pasti confezionati deve avvenire in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature e dotati di attestazione di idoneità igienico-sanitaria, nonché periodicamente sanificati.
12. **Le derrate alimentari dovranno essere acquistate dal gestore e nessun obbligo sorgerà in capo alla Prefettura nei confronti dei fornitori delle stesse.**

COOP. SOC. COOP. P.A.
Un procuratore
M. P. C.



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE

Pulizia dei locali

1. Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intende l'insieme delle attività che assicurano il confort igienico-ambientale delle unità abitative, degli uffici e dei locali di servizio, all'interno ed all'esterno degli immobili.
2. Il servizio di pulizia consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.
3. Il servizio deve tener conto, altresì, degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle imprese di pulizia e osservare le normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.
4. I prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità".
5. Le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismi di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.
6. Il gestore garantisce un servizio che consiste nell'erogazione di tutte le prestazioni e le somministrazioni occorrenti al soddisfacimento del servizio, in conformità alle prescrizioni della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Gli interventi devono essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei.
8. Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.
9. La struttura deve essere dotata dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.
10. Il gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.
11. Le frequenze sotto indicate sono minime e in ogni caso devono garantire:
 - a. in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici devono essere rinnovate più volte nell'arco della medesima giornata al fine di garantire costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze.
 - b. i locali destinati alla consumazione dei pasti devono essere puliti al termine di ogni turno.

<p>FREQUENZA MINIMA</p> <p>LEGENDA:</p> <p>G = GIORNALIERA;</p> <p>2S = DUE VOLTE A SETTIMANA;</p> <p>S = SETTIMANALE;</p> <p>Q = QUINDICINALE;</p> <p>M = MENSILE;</p> <p>3M = TRIMESTRALE;</p> <p>6M = SEMESTRALE;</p> <p>A = ANNUALE;</p> <p>SN = SECONDO NECESSITÀ</p>	<p>ASPIRAZIONE/BATTITURA PAVIMENTI TESSILI, STUOIE E ZERBINI. S</p> <p>CONTROLLO CHIUSINI DI TERRAZZE E BALCONI E RIMOZIONE OSTRUZIONI -DALL'IMBOCCATURA DEGLI STESSI. SN</p> <p>DEODORAZIONE SERVIZI IGIENICI M</p> <p>DERAGNATURA SN</p> <p>DETERSIONE A FONDO ARREDI A</p> <p>DETERSIONE DAVANZALI ESTERNI 6M</p> <p>DETERSIONE PAVIMENTI E RIMOZIONE MACCHIE DI SPORCO DAI PAVIMENTI G</p> <p>DETERSIONE PORTE E MATERIALE LAVABILE 6M</p> <p>DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI S</p> <p>DISINFESTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI S</p> <p>DISINFESTAZIONE LAVABI EXTRA SERVIZI IGIENICI SN</p> <p>PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI (SPAZZATURA PAVIMENTO, DETERSIONE SANITARI E PARETI CIRCOSTANTI, ARREDI, DETERSIONE PAVIMENTI) G</p> <p>RACCOLTA RIFIUTI G</p> <p>RIFORNIMENTI MATERIALI DI CONSUMO FORNITI DIRETTAMENTE SN</p> <p>RIMOZIONE MACCHIE E IMPRONTE DA PORTE, PORTE A VETRO E SPORTELLIERE S</p> <p>RIMOZIONE MACCHIE E IMPRONTE DA VERTICALI LAVABILI AD ALTEZZA OPERATORE M</p> <p>SANIFICAZIONE DEI LOCALI E/O DEL POSTO LETTO: A SEGUITO DI OGNI TRASFERIMENTO</p> <p>SPAZZATURA DELLE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE G</p> <p>SPOLVERATURA AD UMIDO ARREDI (SCRIVANIE, SEDIE, MOBILI E SUPPELLETTILI, ETC.) AD ALTEZZA OPERATORE S</p> <p>SPOLVERATURA AD UMIDO ARREDI, PARTI ALTE ARREDI, SCAFFALATURE NELLE PARTI LIBERE.) A</p> <p>SPOLVERATURA AD UMIDO PUNTI DI CONTATTO COMUNE (TELEFONI, INTERRUTTORI E PULSANTIERE, MANIGLIE) PIANO DI LAVORO, SCRIVANIE E CORRIMANO Q</p> <p>SPOLVERATURA AD UMIDO SUPERFICI ORIZZONTALI DI TERMOSIFONI E DAVANZALI INTERNI AD ALTEZZA OPERATORE M</p> <p>SPOLVERATURA RINGHIERE SCALE 3M</p> <p>SVUOTAMENTO CESTINI, SOSTITUZIONE SACCHETTO, PULIZIA POSACENERE G</p>
--	--

12. Si specifica inoltre quanto segue:

1. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata;

COOSS MARCHE
 ONLUS SOG. COOP. P. A.
 Un pulitore
 (Miroc - Estrazza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

2. la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
 3. i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa;
 4. la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
 5. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante;
 6. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre;
 7. la scopatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite;
 8. la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
 9. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;
 10. la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre devono essere effettuate con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;
 11. il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti.
13. L'Ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici

1. Il servizio di disinfestazione comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati.
2. Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione

Applicazioni di esche rodenticide regolarmente registrate al Ministero della Sanità e collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, degli archivi, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti

Intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili

Interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati, per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della Salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'attività.

Manutenzione aree verdi

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende, il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza della struttura.

Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le seguenti attività (di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro), a titolo esemplificativo, il taglio regolare del tappeto erboso, dei prati naturali e delle siepi, la concimazione dei tappeti erbosi, l'annaffiatura regolare dei tappeti erbosi, delle piante e delle siepi, l'estirpazione delle piante secche, etc.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura e distribuzione dei seguenti beni:

- effetti lettereschi, vestiario e prodotti per l'igiene personale, in particolare:



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

	UOMO	DONNA	BIMBO ADATTABILE IN BASE ALL'ETÀ
VESTIARIO APPROPRIATO, ADEGUATO ALLA TAGLIA DELLO STRANIERO E DEVE RISPETTARE IL CAMBIO DI STAGIONE	1 PAIO DI SCARPE	1 PAIO DI SCARPE	2 PAIA DI SCARPE
	1 PAIO DI CIABATTE	1 PAIO DI CIABATTE	1 PAIO DI CIABATTE
	2 TUTE/2 PANTALONI	2 GONNE LUNGHE/ PANTALONI 1 VELO, SU RICHIESTA	3 TUTINE NEONATI/TUTE
	2 MAGLIETTE INTIME	2 MAGLIETTE/ CANOTTIERE/INTIME	3 CANOTTIERE
	2 T-SHIRT /CAMICIE	2 T-SHIRT/CAMICIE	3 T SHIRT
	1 MAGLIONE + 1 GIACCO- NE ADATTO ALLA STAGIO- NE	1 MAGLIONE + 1 GIACCONE ADATTO ALLA STAGIONE	1 GIUBBOTTO ADATTO ALLA STA- GIONE
	2 PIGIAMI	2 PIGIAMI	2 PIGIAMI
	4 PAIA DI SLIP	4 PAIA DI SLIP	4 PAIA DI SLIP
	SET DI 3 ASCIUGAMANI (DI CUI 1 PER DOCCIA)	SET DI 3 ASCIUGAMANI (DI CUI 1 PER DOCCIA)	SET DI 3 ASCIUGAMANI (DI CUI 1 PER DOCCIA)
	4 PAIA DI CALZE	4 PAIA DI CALZE 2 REGGISENI	4 PAIA DI CALZINI
IGIENE	1 SPAZZOLINO	1 SPAZZOLINO	1 SPAZZOLINO
	1 PETTINE	1 PETTINE /SPAZZOLA	1 PETTINE
		1 CONF. ASSORBENTI	
ALTRO	1 BORSONE DA VIAGGIO	1 BORSONE DA VIAGGIO	1 ZAINETTO
EFFETTI LETTERECCI	2 LENZUOLA E 1 FEDERA MONOUSO OGNI 3 GIORNI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA E CAMBIO	2 LENZUOLA E 1 FEDERA MONOUSO OGNI 3 GIORNI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA E CAMBIO	2 LENZUOLA E 1 FEDERA MONOU- SO OGNI 3 GIORNI 2 LENZUOLA E 1 FEDERA E CAM- BIO
<p>A richiesta dello straniero un pantalone ed una t-shirt possono essere sostituiti con una tuta. L'ente gestore deve, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire le coperte (cm 90x190) per ogni straniero, in numero/pesantezza sufficiente in base alla temperatura da sostituire ad ogni cambio di persona; - fornire i coprimaterassi ed i copricuscini da sostituire ad ogni cambio di persona; - effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di persona; - rinnovare fornitura dei generi consumabili con l'uso, quali sapone, shampoo, dentifricio etc.. 			

Il Gestore si impegna altresì ad informare la Prefettura dell'avvio dei posti di accoglienza con comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata indicante la data di inizio ospitalità. Le eventuali modifiche o spostamenti dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzate dalla Prefettura.

Il Gestore, inoltre, si impegna a garantire l'idoneità per l'uso delle strutture di cui alla presente convenzione, assicurando la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, abitabilità/agibilità e sanità nonché, ove necessario, il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Eventuali danni ai beni mobili derivanti dall'uso e da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

La Prefettura potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l'adeguatezza delle strutture, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.

La Prefettura si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire gli stranieri ospitati presso altre strutture, anche eventualmente messe a disposizione dallo stesso Gestore, per motivi di ordine pubblico o, a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell'Interno.

Articolo 4

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Articolo 5

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario, qualora svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con

COOSS MARCHE
 ONLUS SOC. COOP. A.
 Un'operatore
 (Mito Calza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 6

Responsabilità/personale impiegato

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 3, il Gestore si impegna ad impiegare un adeguato numero di unità di personale dotato delle necessarie competenze professionali così come previsto dall'allegato E) (dotazione minima personale).

L'Ente Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi.

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno o la Prefettura.

Il Gestore, entro dieci giorni dall'inizio delle attività di gestione del Centro di accoglienza, dovrà comunicare alla Prefettura le generalità del personale impiegato, le loro qualifiche professionali e le mansioni di cui sono incaricati, inoltre, dovrà comunicare nel medesimo termine le generalità degli eventuali sostituti nonché delle ulteriori unità di personale che saranno eventualmente impiegate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 7

Coordinatore del centro

Il Coordinatore responsabile della/e struttura/e di accoglienza come unico referente nei confronti della Prefettura è il **Dott. Sascha Smerzini**.

Articolo 8

Costi di gestione delle strutture di accoglienza

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, per la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese condominiali, imposte e tasse sono a carico del Gestore.

La Prefettura in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni arrecati dai soggetti ospitati all'immobile e non corrisponderà, al riguardo, alcun rimborso a tale titolo.

Articolo 9

Determinazione dell'importo della convenzione

La Prefettura corrisponderà l'importo di **Euro 33,94** Iva esclusa *pro-capite/pro-die* per ciascun ospite assistito, per un importo complessivo presunto della presente convenzione pari ad **€ 239.684,28 (duecentotrentanovemilaseicentottantaquattro/28)** - Iva esclusa -

I pagamenti saranno effettuati sulla base delle presenze effettivamente registrate nel periodo di riferimento

Articolo 10

Pagamenti

La Prefettura-UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione in sei rate bimestrali posticipate tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, (quali verifica degli inadempimenti Equitalia, DURC, ecc.) nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità.

La Prefettura U.T.G. liquiderà la spesa - previa presentazione di nota debito (in esenzione IVA) o di fattura elettronica emessa ai sensi del Decreto M.E.F. n.55 del 3 aprile 2013, con l'indicazione del codice univoco HK0CK0 corredato dal codice **CIG 7511465103**

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze giornaliere secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 9.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione distinto per mese.

I pagamenti verranno effettuati, di regola, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

L'Amministrazione rientra nell'ambito dell'art. 1, comma 629, lett b) della legge n. 190/2014.

COGES MARCHE
ONLUS SOC. COOP. SPA
in procuratore
(Mico Spiazza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13/8//2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di presentazione di nota di debito o fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9/10/2002, n. 231, e s.m.i.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e/o dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né a titolo di risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), ciascuno dei componenti deve emettere nota di debito o fattura pro-quota, per gli importi effettivamente maturati, all'Amministrazione. L'Amministrazione procederà al pagamento delle note debito o fatture al capofila/mandatario qualora questi sia munito di specifica procura ad incassare in nome e per conto delle mandanti, rilasciata con atto costitutivo notarile della RTI, ovvero nei confronti dei singoli componenti del raggruppamento nel caso lo preveda il citato atto costitutivo.

Articolo 10 Bis

Pagamenti casi particolari

In caso di allontanamenti concordati ed autorizzati dalla Prefettura, ovvero di ricovero ospedaliero, del richiedente protezione internazionale, al Gestore sarà corrisposto esclusivamente l'importo di € 2,50 a titolo di "pocket money" per il relativo numero di giorni di assenza dalla struttura di accoglienza.

Articolo 11

Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dall'1 giugno 2018 e si concluderanno il 31 Dicembre 2018.

La Prefettura si riserva il diritto di risoluzione anticipata della presente convenzione qualora vengano meno le esigenze di accoglienza dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, sulla base delle direttive che saranno emanate dal Ministero dell'Interno.

Qualora venissero a cessare le predette esigenze, la presente convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta della Prefettura al Gestore. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii. e previa autorizzazione ministeriale, si riserva la facoltà del ricorso all'istituto della ripetizione di servizio analogo, conforme alla convenzione sottoscritta, per l'anno 2019 e della proroga di mesi nell'ipotesi contemplata dall' art. 106, comma 11, del medesimo decreto.

Articolo 12

Penali

Ove si verificano mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto di contratto, rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, l'Amministrazione applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati per iscritto dall'Amministrazione al gestore. Il gestore può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l'Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Prefettura provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 13

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento, la Prefettura procede alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

La Prefettura può procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

1. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
2. violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all'art. 1, comma 2, del capitolato;
3. inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di ac-

COOSS MARCHE
ONLUS SOG. COOP. P. A.

Unipolmutatore
(Micaela Calza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

coglienza degli stranieri;

4. aver consentito o favorito l'allontanamento arbitrario degli stranieri dal centro;
5. omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle apparecchiature;
6. ammontare complessivo delle penali di cui all'articolo 12 supera il 15%, su base annuale, del valore dell'importo mensile dello stesso;
7. inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di riservatezza di cui alla Convenzione.

Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 7 del precedente periodo, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e se viene meno ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

In caso di risoluzione del contratto, la Prefettura, ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Articolo 14

Esecuzione in danno

Qualora il gestore non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Prefettura ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'ente gestore.

Articolo 15

Recesso dal contratto

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la Prefettura può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, il gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Articolo 16

Monitoraggio e controllo

La Prefettura svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture e sulla regolare esecuzione del contratto, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, la congruità qualitativa e quantitativa dei beni e servizi forniti.

Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate, oltre che attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, anche a mezzo di controlli nelle strutture, da effettuarsi senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura.

I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura e/o dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

All'esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, l'Amministrazione procede alla contestazione di eventuali violazioni all'aggiudicatario secondo le modalità previste dall'art. 10.

Il gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento di controllo e di monitoraggio secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di comunicare quotidianamente oltre che mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 445/2000, dal lega-

COOSS MARCHE
ONLUS SOC. COOP.
MILCO CAIAZZA



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

le rappresentante del soggetto gestore e/o responsabile della struttura, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione, corredata da una scheda riassuntiva avente ad oggetto:

- le prestazioni di assistenza generica alla persona, ivi comprese quelle sanitarie (con indicazione del numero delle prestazioni e delle urgenze), nonché quelle in favore delle persone portatrici di esigenze particolari;
- le lezioni di lingua italiana assicurate, con il numero dei partecipanti, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività;
- la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il gestore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate, ad operare sugli stessi, il gestore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Fermo restando quanto previsto all'art. 11, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 132/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto. a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all'art.106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il gestore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

Il gestore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al gestore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del gestore medesimo, riportando il CIG.

Articolo 19

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura. Il gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. i..

COOPSS MARCHE
ONLUS (SUC. COOP. P. A.)
Procuratore
(Mirco Caiazza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 20

Prescrizioni e copertura assicurativa

Il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, nonché a copertura dei rischi riferibili alla responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti dall'attività di accoglienza.

Articolo 21

Obblighi dell'affidatario

Rimane a carico del Gestore ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati.

Il Gestore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.

Articolo 22

Prevenzione interferenze illecite

Il Gestore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

L'inosservanza di tale adempimento essenziale darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 23

Contenzioso

In caso di controversie derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Fermo. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Fermo, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Articolo 24

Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall'affidamento descritto all'art. 3 della presente convenzione, il Gestore, ha presentato la cauzione ridotta del 50% di € 11.984,24.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso.

Articolo 25

Sospensione degli effetti del contratto

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario.

La sospensione ha effetto dal 30° giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino allora maturato.

La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause di sospensione, l'amministrazione dispone, la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno 15 giorni, e indica il nuovo termine contrattuale.

L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto ed in caso di inadempimento l'Amministrazione può chiedere la risoluzione ai sensi del precedente art. 11.

Articolo 26

Eventuali modifiche degli effetti dell'appalto e obbligo del quinto

Se in corso di esecuzione, per imprevedibili esigenze, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del contratto, l'Amministrazione può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle

COOP. MARCHE
GNUS SOC. COOP. P.A.
Un procuratore
(Mirco Calazza)



Prefettura di Fermo

Ufficio Territoriale del Governo

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tale disposizione non trova applicazione per le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di incremento non previsto dei flussi di ingresso dei migranti, di richiedere ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, modifiche contrattuali che comportano un aumento di natura economica nei limiti massimi del 50%, dell'importo a base d'asta.

Letto, approvato e sottoscritto

p. la Prefettura

IL VICE PREFETTO VICARIO
Pina Maria BIELE



p. Il Gestore


GOSS MARCHE
ONLUS SOC. COOP. P. A.
Un procuratore
(Mirco Cajazza)